



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dimissioni: è necessario comunicarle telematicamente?

Autore: Consulenze | 15/05/2021



Lavoro in Cina per una società Italiana. Vorrei dimettermi per iniziare un nuovo lavoro. Non posso dare le dimissioni telematiche in quanto non ho accesso a servizi online del sito Inps. Non è mia volontà tornare in Italia per poter espletare le dimissioni online. Cosa posso fare?

Dal 12 marzo 2016, a seguito delle riforme introdotte con l'art. 26 del d.lgs.

151/2015, non è più sufficiente che il lavoratore comunichi al datore di lavoro le proprie dimissioni, ma è necessario che le stesse siano comunicate telematicamente.

Secondo la normativa, infatti, le **dimissioni** e la **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili sul sito del [ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Esistono delle eccezioni a questa normativa, ma riguardano delle tipologie lavorative non attinenti alla categoria di metalmeccanico.

Per tali motivi, dovendo applicarsi la normativa italiana, occorrerà rispettare tale obbligo, rischiando - viceversa - l'**inefficacia delle dimissioni**.

Detto ciò, due sono le soluzioni alternative per ovviare a tale problematica.

La prima è quella di dare incarico ad un patronato, o a delle organizzazioni sindacali, o anche a dei consulenti del lavoro, che provvedano per conto Suo, alla comunicazione. Loro, di certo, hanno dei canali preferenziali, per i quali possono superare gli ostacoli burocratici che si sovrappongono.

Se questa prima soluzione non è percorribile per qualsiasi motivo, la seconda è convincere il **datore di lavoro** nella risoluzione consensuale del contratto, magari rinunciando a qualche diritto, e a far comunicare telematicamente a questi tale evento, così esonerando Lei da questo onere.

Tenga conto però che, se deve iniziare una **nuova attività lavorativa** a far data dal 1° giugno, per le dimissioni non sarebbe in termini.

Infatti, secondo il Suo Ccnl, occorre concedere al datore di lavoro un termine di non meno di sessanta giorni per le dimissioni.

Concludendo, il mio consiglio è quello di provvedere a trovare un **accordo** per la risoluzione del contratto consensuale, così da portare il datore di lavoro a fare la comunicazione telematica per conto Suo e così ad evitare di rispettare il termine di sessanta giorni.

Diversamente, se la data del 1° giugno è elastica, allora Le consiglio di affidarsi ad

un **patronato**, i cui servizi sono gratuiti, così evitando di sottostare a possibili angherie da parte del Suo datore di lavoro.

*Articolo tratto dalla consulenza dell'avv. **Salvatore Cirilla***